

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa 998/2014 promossa da:

[REDACTED] rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. **[REDACTED]** ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Reggio Emilia, come da delega a margine del ricorso.

- RICORRENTE -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, con sede in Roma ed in persona del Direttore Regionale pro-tempore dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso dagli avv. **[REDACTED]** elettivamente domiciliato presso la Sede dell'Istituto stesso in Reggio Emilia, via Monte Marmolada 5.

- CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente conveniva in giudizio l'INAIL per sentire accogliere le conclusioni di cui al ricorso, all'uopo premettendo:

- di essere obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'INAIL ;
- di aver subito in data 16/10/1996 grave infortunio, a seguito del quale l'INAIL costituiva una rendita



per inabilità lavorativa pari all'80%, con successivo aggravamento al 90%:

- che il 12/7/2012 era presentato nuovo ricorso con richiesta di assegno di assistenza personale continuativa ed assegno di incollocabilità;
- Che L'INAIL rigettava la domanda ritenendo non documentate le condizioni patologiche riportate nella tab.3 all. al TU 1124/1965.

Da qui la presente causa, nella quale si produce CTP del dr.DELIA attestante lo stato di assoluta e permanente minorazione della ricorrente tale da necessitare di un intervento assistenziale permanente e continuativo.

Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l'INAIL si costituiva in giudizio a mezzo di memoria difensiva, ivi concludendo per il rigetto della domanda.

Espletata la CTU medico-legale affidata alla dr. [REDACTED] all'esito della discussione orale, all'odierna udienza del 06/05/2015 il Giudice ha pronunciato la presente sentenza nelle forme di legge dandone lettura contestuale.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Le conclusioni in tal senso espresse dal CTU –cui si rimanda integralmente- vanno condivise, in quanto congruamente motivate, logiche e prive di intrinseche contraddizioni; e ciò anche avuto riguardo alla circostanza che il medico nominato, specialista settore in neurologia, ha svolto due differenti incontri e successive visite con la paziente, sicché il quadro clinico deve considerarsi accertato con il massimo scrupolo.

A fronte delle logiche e convincenti considerazioni medico legali, il ricorso va pertanto respinto.

Le spese sono compensate per legge, e la CTU già liquidata in atti deve essere posta ad esclusivo carico della parte soccombente/ricorrente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

1. rigetta le domande come sopra proposte da parte attrice contro il convenuto Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL.



2. Compensa integralmente tra le parti le spese giudiziali e pone definitivamente interamente a carico della ricorrente le spese di CTU come liquidate

Reggio Emilia, 6 maggio 2015

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott. Elena Vezzosi